



COMUNE DI ARCADE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SOVRAFFOLLAMENTO DEI LOCALI AD USO ABITATIVO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2007

INDICE

Articolo 1 – Campo di applicazione.....	pag. 3
Articolo 2 – Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.....	pag. 3
Articolo 3 – Occupazione di altri locali ad uso abitativo.....	pag. 3
Articolo 4 – Norme finali ed entrata in vigore.....	pag. 4

Articolo 1 – Campo di applicazione.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e contrastare il fenomeno del sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell'occupazione di altri locali ad uso abitativo.

Articolo 2 – Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'articolo 2 e 3 del D.M. 05.07.1975, di una persona per unità abitativa fino a 40 mq. e di 2 persone per quelle di superficie superiori, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
3. Nel caso in cui vi sia la presenza di minori degli anni 14 la tolleranza individuata al comma precedente viene aumentata fino al numero di detti minori
4. La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81, secondo le modalità di seguito previste.
5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida, anche verbalmente, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti entro tre giorni; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.
6. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.
7. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.
8. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al punto 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Articolo 3 – Occupazione di altri locali ad uso abitativo

1. E vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/2001.

2. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
3. Detti locali, possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non abitabili o agibili.
4. La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81, secondo le modalità di seguito previste.
5. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.
6. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.
7. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.
8. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al punto 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Articolo 4 – Norme finale ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
2. Il presente Regolamento, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.